



Stemma)

OSPEDALE CIVILE DI BUSCA

Piazza Regina Margherita, n. 10 - 12022 BUSCA

telef. 0171 945151 - fax 0171 945151

e-mail : ospedale.busca@libero.it

www. ospedalebusca.it

STATUTO

Preambolo

L'Ospedale civile di Busca venne fondato alla fine del 1600 per dare asilo e cura ai poveri infermi, in tempi in cui l'assistenza pubblica non esisteva ed era lasciata alla libera iniziativa dei privati. Nel prima metà del 1900 venne riconosciuto come ospedale a tutti gli effetti e inserito nel sistema sanitario pubblico. Con la riforma avvenuta negli anni 1980 perde la natura sanitaria e viene riconvertito in una struttura socio-assistenziale finalizzata a dare alloggio e cura alle persone anziane e non autosufficienti.

Il presente Statuto viene predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione per adeguarlo all'attuale, mutata e complessa realtà nel campo socio-assistenziale e per allinearli alle nuove disposizioni normative, fermo restando la volontà del Consiglio di amministrazione di mantenere, secondo il comune sentire e la sensibilità del tempo attuale, lo spirito e le idealità che ne originarono la fondazione.





CAPO I

Origine, finalità e mezzi

Art. 1.

L.I.P.A.B. - Ospedale civile di Busca - nasce come " *Ospedale per i poveri infermi* " per volontà e iniziativa della Confraternita della SS ma Trinità di Busca. Sin dal 21 luglio 1692 la Confraternita aveva ottenuto la facoltà di costruire e gestire, come propria opera pia, un ospedale che assicurasse ricovero e cura alle persone inferme povere. Nell'anno 1698 veniva formalmente e canonicamente eretto con atto di approvazione del Vescovo di Fossano datato 4 gennaio 1698. La costruzione dell'edificio (originariamente di fianco alla chiesa della Rossa), e il funzionamento della struttura iniziò solamente dopo l'anno 1702 in seguito all'avvenuto accordo intercorso tra la Confraternita della SS ma Trinità e il comune di Busca (*strumento di accordo del 13 dicembre 1702*). Con detto accordo il Comune assegnava all'Ospedale le rendite della Confratria di S. Antonino (fondata dal Comune nel 1647 con lo scopo di assicurare la carità ai poveri) e si obbligava a nominare e mantenere il medico per il servizio agli infermi, di contro la Confraternita della SS.ma Trinità rinunciava alla immunità ecclesiastica e si impegnava a costruire e amministrare l'Ospedale.


Con le regie patenti del 16 maggio 1755 vengono aggregati e riuniti in un solo Ente, l'Ospedale e la Congregazione di carità (congregazione istituita nel 1721 dal Comune in ottemperanza all'editto del 17 aprile 1717 e con lo scopo di provvedere ai poveri e ai mendicanti). Il nuovo ente, posto sotto l'egida della SS.ma Trinità, fu denominato " Congregazione di carità e Ospedale degli infermi ".

Nella prima metà del 1800 fu costruita la nuova sede dell'Ospedale (l' attuale, in piazza Regina Margherita).

L'Ospedale, nel tempo comunemente e indistintamente chiamato " Ospedale degli infermi ", " Ospedale della SS.ma Trinità " e in tempi successivi " Civico Ospedale " o " Ospedale Civile ", svolse la funzione di assistere i poveri infermi per oltre due secoli. Nel corso della prima metà del 1900 avviene la separazione dell'Ospedale dalla Congregazione di Carità (che nel frattempo si era trasformata in Ente comunale di assistenza). Nel 1938 con regio decreto n. 1631 viene classificato " Infermeria per malati acuti " e acquisisce struttura tipicamente ospedaliera con reparti per il ricovero e cura di pazienti con patologie diverse (c'era anche il reparto maternità che rimase attivo sino a metà del decennio 1970 / 1980).

Con la riforma del servizio sanitario nazionale e con la nuova organizzazione, stabilita con legge regionale del 1982, l'Ospedale perde la natura sanitaria e viene riconvertito in struttura a carattere socio-assistenziale per l'accoglienza e la residenza di persone anziane non autosufficienti.

L'Ente ha la propria sede legale nell'immobile di sua proprietà in Busca, piazza Regina Margherita n. 10.





Art. 2.

Scopi dell'Ente sono quelli di organizzare e gestire, in proprio o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici o privati, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie per la residenza e degenza, piena o semiresidenziale, nonché servizi di assistenza al domicilio per persone anziane, sia non autosufficienti sia autosufficienti, in tutto o in parte, disabili adulti, e psicotici.

I servizi offerti sono di natura alberghiera, socio-assistenziale, socio-sanitaria, riabilitativa, e comprendono altresì servizi di tipo culturale, ricreativo e di aggregazione sociale.

L'Ente potrà, inoltre, svolgere altri servizi a valenza sociale ed assistenziale, compatibilmente con il carattere, la struttura e la propria organizzazione.

Le strutture o i servizi organizzati e gestiti potranno articolarsi in tipologie e unità organizzative diverse quali " reparti protetti ", " centri diurni ", " centri di pronto intervento ", " reparti assistenziali " e ogni e qualsiasi altro tipo organizzativo previsto da norme di legge in materia o da esigenze istituzionali.

L'accesso alla struttura e ai servizi propri è disposto dall'Ente su richiesta degli interessati, secondo le modalità che saranno definite in apposito Regolamento.

I posti nella struttura di proprietà dell'Ente, non convenzionati con i competenti Servizi pubblici, saranno prioritariamente riservati ai cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Busca.

I servizi di assistenza al domicilio, organizzati e gestiti in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, potranno comprendere, tra l'altro, l'assistenza tutelare (anche notturna) degli ospiti, prestazioni infermieristiche e di riabilitazione e cura del corpo, preparazione pasti a domicilio o ristorazione e recapito pasti, attività di socializzazione e animazione, recapito di campioni per esami clinici e ritiro dei referti, somministrazione di parafarmaci e di presidi per l'incontinenza, pulizia e disinfezione dei locali, servizio di compagnia, accompagnamento per disbrigo pratiche presso uffici, per acquisti, per visite mediche ed esami sanitari ed altri servizi, acquisto viveri e medicinali, gite per momenti di compagnia.

Art. 3.

L'Ente persegue le proprie finalità e provvede alle proprie necessità economiche-finanziarie mediante il proprio patrimonio, le rendite del patrimonio, i ricavi e rimborsi spese derivanti dalla propria attività e dai servizi gestiti e con ogni altro provento, non specificamente destinato ad aumentare il patrimonio, legalmente ottenuto (lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti, contributi





statali o regionali o di altri e diversi enti pubblici o privati) o legalmente raccolto (libere sottoscrizioni, campagne di raccolta fondi).

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Ente può stipulare accordi o convenzioni o rapporti di partnership con Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e private. Può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi istituzionali secondo le modalità previste e consentite dalla legge. La misura delle rette per la fruizione della struttura o dei servizi sono determinate dal Consiglio di amministrazione. Per le persone le cui condizioni risultino disagiate, l'Ente potrà praticare riduzioni della retta e ciò a suo insindacabile giudizio.

Inoltre l'Ente coopera con le altre I.P.A.B., la rete degli Enti Locali (Province, Comuni, Comunità Montane), il soggetto gestore (ex art. 8 della legge regionale 8 gennaio 2004, n°1) dei servizi sociali dell'ambito territoriale in cui ha sede legale l'Ente, gli altri soggetti gestori piemontesi, l'Azienda Sanitaria Locale dell'ambito territoriale in cui ha sede legale l'Ente, le altre Aziende Sanitarie Locali piemontesi, la Regione Piemonte, altri soggetti pubblici e privati, al fine di realizzare un efficiente sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'ambito dei principi proposti dalla normativa di riferimento.

CAPO II

Norme generali

Art. 4.


Le norme relative all'ammissione, alla permanenza ed alle dimissioni nella struttura dell'Ente delle persone ospiti o le norme per l'ammissione e l'erogazione dei servizi gestiti dall'Ente, nonché le regole attinenti alla vita comunitaria sono stabilite nel Regolamento.

Art. 5.

Le persone sono ospitate nella struttura dell'Ente nelle diverse tipologie residenziali, dispongono di appositi ambienti per attività comuni e di familiarizzazione e sono assistite da personale con specifica professionalità

Art. 6.

L'Ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.



Art. 7.

Sono organi dell'Ente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario-Direttore.

CAPO III

Il Consiglio di amministrazione

Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette Membri, compreso il Presidente, e dura in carica cinque anni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:
cinque membri dal Comune di Busca e due membri dalla Provincia di Cuneo su proposta del Comune di Busca.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, nomina, scegliendoli fra i propri componenti il Presidente ed il vice presidente.

I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti i componenti surrogati.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge, i parenti propri o del coniuge e affini fino al 2° grado.

Gli Amministratori svolgono le funzioni gratuitamente e non percepiscono compensi o assegni comunque denominati salvo diversa, specifica ed espressa previsione di legge in materia.

In ogni caso gli amministratori hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate in caso di trasferte o missioni compiute nell'esclusivo interesse dell'Ente al di fuori dell'ambito comunale ove ha sede legale l'Ente stesso. Le trasferte e le missioni devono preventivamente essere autorizzate dal Presidente o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 9.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle vigenti norme di legge. *quali - ecc*

La decadenza dalla carica di amministratore avviene:

- a) per accertata ineleggibilità o sopravvenuta incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.



La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Presidente o, qualora riguardi il Presidente, dal Vice Presidente dell'Ente.

L'amministratore cui è rivolta la contestazione ha facoltà di produrre, esclusivamente per iscritto, le proprie controdeduzioni entro venti giorni dall'avvenuto ricevimento della contestazione.

Entro i successivi venti giorni il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, con propria deliberazione, sulla decadenza. Qualora sia pronunciata la decadenza, la deliberazione dovrà immediatamente essere trasmessa all'Ente che ha nominato l'amministratore dichiarato decaduto affinché provveda alla surroga dello stesso.

La revoca degli amministratori dell'IPAB da parte dell'Ente nominatario può essere ammissibile solo nei casi di sopravvenuta incompatibilità o incapacità ad esercitare la rappresentanza dell'intera comunità di cui i soggetti nominati sono esponenti. Il provvedimento di revoca va immediatamente trasmesso all'IPAB che ne prenderà atto con propria deliberazione.

Art. 10

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie si riferiscono all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e devono avvenire rispettivamente entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. Tuttavia all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alle fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione //

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e la convocazione avviene al domicilio indicato da ogni componente:

- con lettera raccomandata o con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea, compresa la posta elettronica ed il telefax, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno cinque giorni prima della riunione;
- nei casi d'urgenza con telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione o, comunque, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea, compresa la posta elettronica ed il telefax.


Art. 11



Al Consiglio di amministrazione spettano il potere-dovere di governo dell'Ente e le relative funzioni strategiche, programmatiche, decisionali, gestionali e di sorveglianza, nonché azioni di impulso, sviluppo e innovazione. Il Consiglio di amministrazione può affidare ai membri del Consiglio, singolarmente o a gruppi, deleghe o incarichi per problematiche specifiche o particolari settori di attività. Tali funzioni sono esercitate nei modi e termini indicati dal Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina, scegliendolo al proprio interno, il presidente ed il vice presidente;
- delibera il bilancio di previsione dell'Ente e relative variazioni;
- delibera il conto consuntivo (finanziario, economico, patrimoniale) e la relativa relazione accompagnatoria;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, elargizioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, con l'avvertenza che le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque componenti il Consiglio di Amministrazione;
- dispone il più sicuro e conveniente impegno del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- definisce le priorità, approva piani e programmi dell'Ente ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- verifica la rispondenza dei risultati e della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- approva i regolamenti e le relative modifiche nonché le dotazioni organiche del personale;
- definisce gli obiettivi generali di qualità dei servizi;
- determina le tariffe e i rimborsi per i servizi espletati dall'Ente;
- individua le situazioni di disagio e determina le riduzioni di tariffa;
- individua strumenti e metodologie dei controlli interni;
- approva lo Statuto e le sue modificazioni con il voto favorevole di almeno cinque componenti;
- nomina il Segretario - Direttore e ne stabilisce il trattamento giuridico-economico secondo quanto previsto dalle norme contrattuali in materia;
- provvede all'affidamento del servizio di tesoreria;
- delibera le eventuali convenzioni e contratti da stipularsi con altri soggetti pubblici e/o privati;
- delibera la contrazione di mutui e l'apposizione di ipoteche e vincoli patrimoniali;
- delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- 
- delibera la partecipazione dell'Ente a società di capitali.

Art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti tranne i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze qualificate. La votazione avviene in forma palese, salvo i casi in cui la votazione segreta sia prevista dalla vigente normativa e comunque ogni qual volta la decisione da assumere comporti valutazioni o scelte di persone.

In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Gli atti deliberativi sono firmati da tutti gli amministratori che sono intervenuti alla seduta nonché dal verbalizzante.

Le proposte di atto deliberativo indicate nell'ordine del giorno, redatte dal Segretario-direttore o dai funzionari preposti, debbono, a pena di nullità, riportare il parere di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa nonché, quando prevista, l'attestazione di copertura finanziaria, con la relativa data e sottoscrizione. Le proposte di atto deliberativo sono altresì sottoscritte dal Segretario-direttore e debbono essere depositate, per la preventiva visione da parte degli amministratori, presso l'ufficio del Segretario-direttore almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio integra le norme contenute nel presente capo.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle relative agli atti fondamentali, possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

CAPO IV

Il Presidente del consiglio di amministrazione

Art. 14.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dal medesimo;

- adotta i provvedimenti che non siano demandati al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto, dal regolamento o dalle leggi;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in subordine dal consigliere più anziano di età.

CAPO V

Il Segretario-direttore

Art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario-direttore scegliendolo tra soggetti idonei, sia dipendenti sia non dipendenti, purché in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore, definendone la natura giuridica del rapporto, la durata dello stesso ed il trattamento economico e normativo.

Art. 16.

Il Segretario-direttore coadiuva il Presidente e il Consiglio di amministrazione nel governo dell'Ente. Gli vengono delegate le funzioni di gestione esecutiva, coordinamento e organizzazione per l'attuazione delle finalità istituzionali, e la realizzazione dei programmi, progetti e obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Al Segretario-direttore sono affidate le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa oltre a ricoprire gli incarichi di "responsabile" del trattamento dei dati, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni, di "datore di lavoro" in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sui posti di lavoro. Svolge i compiti di "verbalizzante" delle sedute del C.d.A., di responsabile del personale ed esprime altresì i pareri previsti per legge sugli atti deliberativi. Deve, nei propri atti di gestione, ispirarsi e attenersi ai principi di massima efficacia, efficienza ed economicità. Il Segretario-direttore è il responsabile di tutti i servizi dell'Ente ed altresì dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Il complesso delle funzioni riservate al Segretario-direttore trovano compiuta definizione nel Regolamento disciplinante criteri e modalità per la nomina del Segretario-direttore.



Art. 17.

Il Segretario-direttore, qualora non fosse un dipendente dell'Ente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure previste dalla normativa, e può durare in carica non oltre trenta giorni dall'inizio del mandato del nuovo Consiglio che lo può riconfermare.

In caso di assenza o impedimento del Segretario-direttore per malattia, congedi ordinari e straordinari, le sue funzioni, in particolare quelle di verbalizzante le sedute del C.d.A., possono essere affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente amministrativo dell'Ente in possesso di adeguata professionalità.

Qualora non fosse presente una figura professionale idonea, le funzioni di verbalizzante le sedute del C.d.A. sono svolte da un amministratore, escluso il Presidente ed il vice presidente.

Art. 18.

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono affidate ad una banca mediante regolare gara d'appalto.

Il tesoriere soggiace a tutte le disposizioni di legge previste per tale servizio.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione attuale verrà, ad intervenuta approvazione del presente Statuto da parte della Regione Piemonte, integrato nella sua composizione secondo le previsioni di cui al precedente articolo 8, comma 2, e lo stesso durerà in carica sino alla scadenza prevista originariamente.

Art. 20. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.

